

QUESITO 1: Buongiorno con la presente si chiede se è possibile partecipare in avalimento di impresa ausiliaria. Il bando specifica che non è possibile in quanto trattasi di categoria superspecialistica, si chiede se si tratta di un refuso. In attesa di riscontro si porgono cordiali saluti.

CHIARIMENTO 1: Buongiorno, si precisa che nel bando di gara c'è un refuso, pertanto è possibile partecipare in avalimento secondo quanto disposto nel disciplinare di gara nel punto 3.3,

QUESITO 2: Buonasera in merito all'avvalimento prestato da consorzi chiedete: In caso di avvalimento con indicazione di Consorzio/Consorzio Stabile quale impresa ausiliaria, ai sensi dell'articolo 67 comma 7 possono essere oggetto di avvalimento solo i requisiti maturati dallo stesso consorzio stesso - ci sono delle sentenze in proposito in quanto il Consorzio può prestare in avvalimento i requisiti maturati dalle consorziate e da esso posseduti in virtù del c.d. "cumulo alla rinfusa" ammesso dalla normativa vigente. Si chiede un chiarimento in proposto. Nel ringraziarVi porgiamo cordiali saluti

CHIARIMENTO 2: Il Disciplinare di Gara recita: "3.3 - Avvalimento con indicazione di consorzio/consorzio stabile come impresa ausiliaria" - In caso di avvalimento con indicazione di Consorzio/Consorzio Stabile quale impresa ausiliaria, ai sensi dell'articolo 67 comma 7 possono essere oggetto di avvalimento solo i requisiti maturati dallo stesso consorzio. Il Consorzio "designato" dovrà presentare le documentazioni richieste nel precedente paragrafo, ed indicare i requisiti maturati, presentando l'Allegato A) alla lettera/disciplinare, a pena di esclusione dalla gara.

Dall'analisi di alcune Sentenze (TAR Catanzaro 29.04.2024 n. 388 - T.A.R. Campania-Salerno, Sez. I, 28 febbraio 2024, n. 541) si apprende che: "il Consorzio stabile può prestare in avvalimento i requisiti maturati dalle consorziate e da esso posseduti in virtù del c.d. "cumulo alla rinfusa" ammesso in tale prospettiva dalla normativa vigente", in quanto, l'articolo 67, comma 2, lett. d), del d.lgs. n. 36 del 2023, ha espressamente previsto che, "per gli appalti di lavori, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria per l'ammissione alle procedure di affidamento sono posseduti e comprovati dagli stessi sulla base delle qualificazioni possedute dalle singole imprese consorziate", sicché l'art. 67, comma 7, che ha prescritto che "Possono essere oggetto di avvalimento solo i requisiti maturati dallo stesso consorzio", non si potrebbe dare una lettura non coerente con i commi precedenti;

In altri termini, una volta chiarito, al comma 2, che il meccanismo "ordinario" e generale di qualificazione dei consorzi stabili è quello del "cumulo alla rinfusa", senza alcuna limitazione, deve ritenersi che la locuzione "requisiti maturati dallo stesso consorzio", utilizzata dal comma 7, per stabilire l'oggetto di avvalimento, vada interpretata nel senso di ricomprendere senz'altro anche i requisiti maturati per il tramite delle consorziate, pena, altrimenti, l'introduzione di limiti all'avvalimento difficilmente compatibili con la disciplina euounitaria e oggi ancor di più con i principi del libero accesso al mercato e della massima partecipazione alle gare, sanciti quali principi generali della disciplina dei contratti pubblici agli articoli 3 e 10 del D.Lgs. n. 36/2023.

QUESITO 3: Buonasera, con la presente si richiedono gentilmente delucidazioni in merito agli importi di gara. Nello specifico a pag. 5 del Disciplinare di gara, paragrafo 2.2. Importi, l'importo degli oneri della sicurezza differisce dall'importo indicato nella tabella del medesimo paragrafo a pag. 5. C'è un'incongruenza anche negli importi indicati nel CSA. Chiediamo quindi gentilmente conferma del fatto che l'importo complessivo a base di gara sia pari ad € 1.200.000,00 di cui: - € 116.783,67 per costi della manodopera; - € 77.877,97 per costi della sicurezza. Si richiede altresì conferma che il ribasso vada applicato all'importo di € 1.005.338,36 (importo decurtato del costo della manodopera e dei costi della sicurezza). In attesa di un gentile riscontro, porgiamo distinti saluti

CHIARIMENTO 3: Si specifica che per mero errore materiale è stato riportato un importo errato nel disciplinare di gara per le somme dovute ai costi di sicurezza da PSC, pertanto si chiarisce riportando di seguito

il chiarimento: Importo totale dei lavori € 1.200.000,00 di cui: - IMPORTO LAVORI SOGGETTI A RIBASSO: € 1.005.338,36 - Costi per la sicurezza, non soggetti a ribasso € 77.877,97 - IMPORTO Manodopera NON SOGGETTO A RIBASSO: 116.783,67 tali importi sono correttamente riportanti al Bando di gara.